

Bozza del disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione

(testo entrato in Consiglio dei ministri il 9 ottobre 2012)

Art. _

(Modifiche in tema di controlli della Corte dei conti)

1. Nell'articolo 100 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole «sugli atti del Governo» sono aggiunte le seguenti «e delle regioni» e dopo le parole «del bilancio dello Stato» sono aggiunte le seguenti «e di quello regionale».

Art. _

(Modifiche in tema di regioni a statuto speciale)

1. Nell'articolo 116 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole «adottati con legge costituzionale» sono aggiunte le seguenti: «;in materia finanziaria l'autonomia si svolge nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci e concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Art. _

(Modifiche in tema di potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario)

1. Nell'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il legislatore statale adotta gli atti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.» *Oppure* «Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.»;

b) al secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;»;

c) al secondo comma, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;»;

d) al secondo comma, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, norme generali sul procedimento amministrativo, livelli minimi generali di semplificazione amministrativa, disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;»;

e) al secondo comma, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: «*p)* legislazione elettorale, organi di governo, disciplina generale e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;»;

f) al secondo comma, dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

«t) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) ordinamento della comunicazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.»;

g) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: commercio con l'estero; turismo; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, che, nelle medesime materie, disciplina i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale.»;

h) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente le regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili eventualmente attinenti le materie del secondo comma.»;

i) al sesto comma i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l'attuazione delle proprie leggi.»;

l) è aggiunto in fine il seguente ultimo comma: «Con legge dello Stato è istituita e disciplinata una conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativi all'esercizio delle funzioni legislative, esclusa quella di cui all'articolo 138, regolamentari ed amministrative, secondo un criterio di obbligatorietà dell'esame in conferenza limitatamente agli atti legislativi e regolamentari concernenti le materie di cui al terzo comma e di facoltatività in ogni altro caso. Sulle disposizioni normative e sugli atti non normativi, dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, su cui in sede di conferenza permanente viene raggiunta un'intesa o è espresso [all'unanimità] parere favorevole non possono essere promosse questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 né sollevati conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o fra le Regioni.».

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.

Art. _

(Modifiche in tema di impugnazione delle leggi regionali)

1. Nell'articolo 127 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole «entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione» sono aggiunte le seguenti «o dall'inutile decorso del termine fissato ai sensi dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117».

2. Nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli articoli 28 e 29 sono abrogati.

3. Nell'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al comma 2, sono soppresse le parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,».

4. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra regione delle leggi della regione Siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva all'entrata in vigore della presente legge costituzionale si applica la disciplina posta dall'articolo 127 della Costituzione. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la regione Siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.